

**CONVENZIONE PER LE ATTIVITÀ DI TIROCINIO
per la formazione degli insegnanti che intendono conseguire la specializzazione
per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità**

TRA

L'UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

E

L'ISTITUTO COMPRESIVO ENRICO MEDI

Premesso

- che l'Università della Calabria deve attuare i tirocini per la formazione degli insegnanti che intendono conseguire la specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità ai sensi del D.M. n. 249 del 10 settembre 2010 (pubblicato in G.U. n° 24 del 31/01/2011) e del D.M. 30/09/2011 (pubblicato in G.U. n° 78 del 02/04/2012), di seguito denominati tirocini dei corsi di sostegno.
- che i tirocini dei corsi di sostegno prevedono un tirocinio da svolgere presso le istituzioni scolastiche, secondo quanto previsto dall'allegato B del Decreto 30/09/2011;
- che in base all'art. 12 del D.M. 249/2010 le università stipulano le convenzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo con le istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione accreditate (ai sensi del D.M. 93 del 30/11/2012) presso gli uffici scolastici regionali competenti, che esercitano altresì attività di vigilanza sulle attività di tirocinio e sul rispetto delle convenzioni (art. 12, comma 4 del D.M. n. 249/2010).
- che le istituzioni scolastiche al di fuori della Regione Calabria possono stipulare la convenzione, solo dietro esibizione di un documento attestante l'accREDITAMENTO/Autorizzazione da parte dell'USR di appartenenza.
- Che la/il Dirigente dell'istituto scolastico attesta che il tutor assegnato al tirocinante abbia i requisiti indicati nel D.M. 30 settembre 2011 allegato B.

L'Università della Calabria – con sede in Rende (CS) codice fiscale 80003950781, di seguito denominata “soggetto promotore”, rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Nicola Leone, nato a Diamante (CS) il 28/02/1963,

E

L'Istituto COMPRESIVO ENRICO MEDI con sede legale
in VIA D. ALIGHIERI - PORTO RECANATI (MC) codice
meccanografico MCIC82900E Partita IVA/Codice
Fiscale 82001030434 denominata nel seguito “soggetto ospitante”, nella

persona del Dirigente Scolastico Prof. CORRADO GIULIO DEL BUONO, nato a HILDEN (GERMANIA) il 08/09/1968

concordano e sottoscrivono la seguente convenzione

Art. 1

Il soggetto promotore per lo svolgimento delle attività di tirocinio dei corsi di sostegno, previste dal D.M. 249/2010 e dal D.M. 30/09/2011, deve avvalersi di personale docente e dirigente in servizio nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione;

Durante lo svolgimento del tirocinio diretto, l'attività di formazione è seguita da un tutor dei tirocinanti individuato dal Dirigente Scolastico del soggetto ospitante fra coloro che prestano servizio presso l'istituzione scolastica sede del tirocinio secondo i criteri previsti dal DM 249/10 e dal Decreto 30/09/2011, che ha il compito di supervisionare e valutare le attività del suddetto tirocinio;

Art.2.

Al fine di perseguire le finalità connesse con lo svolgimento del tirocinio dei corsi di sostegno il soggetto ospitante, su proposta del soggetto promotore, si impegna a far svolgere tale tirocinio nelle proprie strutture.

Art.3

Il soggetto ospitante mette a disposizione il seguente numero di posti di tirocinio per grado di scuola: (tabella da compilare a cura del soggetto ospitante indicando il **numero** di posti disponibili)

	Grado di Scuola			
	Infanzia	Primaria	Secondaria di 1° grado	Secondaria di 2° grado
Posti di tirocinio	3	3	2	/

Il numero degli studenti tirocinanti potrà variare di comune intesa tra le parti. La presente convenzione non obbliga il soggetto promotore ad inviare necessariamente tirocinanti presso il soggetto ospitante.

Di seguito l'elenco dei docenti tutor divisi per grado con i requisiti indicati nel D.M. 30 settembre 2011 allegato B:

DOCENTE TUTOR TIROCINANTI	GRADO
CLEMENTI ROMINA	INFANZIA
NUZZO ANTONELLA	INFANZIA
PANDOLFI STEFANIA	INFANZIA
TASSO EMANUELA	PRIMARIA
DEMIGNIS ROBERTA	PRIMARIA
PANDOLFI GIUSEPPINA	PRIMARIA
MENCONI LUCA	SEC. I G.
PESARESI GIOVANNA	SEC. I G.

Art.4

MCIC82900E - A96F8D5 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006701 - 21/11/2022 - IV.6 - E

Il soggetto promotore assicura il/i tirocinanti per la responsabilità civile verso i terzi presso compagnie assicurative operanti nel settore: in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i termini previsti della normativa vigente, agli istituti (facendo riferimento al numero della polizza:

infortuni n. 360930778 stipulata con GENERALI Italia S.p.A. sede legale Mogliano Veneto (TV);

RCT n. 1/2009/100/65/121279688 stipulata con Unipol Assicurazioni S.p.A. di Bologna;

sottoscritte dal soggetto promotore.

I tirocinanti ed il personale di ciascun Ente saranno tenuti ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione.

Art.5

Il tirocinio dei corsi di sostegno non crea nessun obbligo di natura lavorativa per il soggetto ospitante nei confronti degli studenti tirocinanti, in quanto non rientra né nel rapporto di apprendistato regolato dagli artt. 2130 e seguenti del codice civile, né nel rapporto di lavoro dipendente, ma è previsto dal vigente regolamento (D.M. 249/2010 e D.M. 30/09/2011)

Art.6

Per ciascun tirocinante accolto dal soggetto ospitante in base alla presente convenzione il soggetto ospitante deve:

1. Inviare al soggetto promotore il **Mod. A- avvio tirocinio**, compilato in ogni sua parte che verrà inviato dagli uffici preposti dopo la firma della convenzione;
2. Alla conclusione del tirocinio il soggetto ospitante dovrà inviare al soggetto promotore l'attestazione dell'avvenuto svolgimento del tirocinio stesso inviando il **Mod. C-Fine tirocinio**, che deve essere compilato in ogni sua parte, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: amministrazione@pec.unical.it con intestazione della pec COGNOME NOME tirocinio diretto VI ciclo indicazione istituto; il quale deve essere compilato in ogni sua parte

Art.7

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

A tal fine il tirocinante dovrà sottoscrivere, per accettazione, il Progetto Formativo e gli impegni in esso previsto.

Art. 8

